



A.P.T.M.A

Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori Alessandria

15121 - Alessandria (AL) - Via Pontida, n. 18 Cod.Fisc.: 80002060061 p. IVA: 01598600060

Tel.: 0131/252871 – Fax: 0131/56300 – e-mail: info@assotrebbiatorial.it

Circ.ns.: 11/2020

Prot. n. 11

Alessandria, lì 16.04.2020

**A TUTTE LE DITTE ASSOCIATE
LORO SEDI**

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL "DECRETO LIQUIDITA'" **Emergenza Coronavirus -**

Sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 è stato pubblicato il DL n. 23/2020 contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", cosiddetto "Decreto Liquidità", in vigore dal 9.4.2020.

Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità contenute nel suddetto Decreto.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Il decreto legge offre diverse opportunità alle imprese che hanno sofferto, o soffriranno, gli effetti finanziari dell'attuale emergenza sanitaria e le conseguenze della lunga sospensione delle attività economiche.

La norma richiama le garanzie per le micro, piccole e medie imprese stabilite dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996, afferenti al Fondo centrale di garanzia, istituito all'epoca presso il Mediocredito Centrale.

Il recente provvedimento è soggetto ad approvazione comunitaria – trattando di aiuti di Stato – e si caratterizza per condizioni particolarmente favorevoli:

- è coperto da garanzia al 100%;
- deve trattarsi di un nuovo finanziamento, non collegato ad altri eventualmente già concessi;
- può essere erogato al richiedente da banche e altri intermediari finanziari;
- il rimborso del prestito non deve iniziare prima di 24 mesi;
- la durata massima del prestito non deve superare i 6 anni (72 mesi);
- può essere concesso solo a soggetti IVA (imprese e professionisti);
- l'importo massimo garantito (e finanziato) non può superare il 25% del fatturato 2019, nel limite massimo di 25.000 euro;

Poiché il finanziamento è interamente garantito (a rischio zero), il tasso di interesse deve limitarsi a coprire i costi della gestione finanziaria e quelli di istruttoria.

La concessione del finanziamento è automatica e gratuita, a semplice domanda da parte del richiedente, e non comporta alcuna valutazione da parte dell'istituto di credito o intermediario, che si limita alla sola verifica formale del possesso dei requisiti di accesso.

A tal fine, la domanda è redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il *fac simile* allegato, disponibile anche sul sito ministeriale; la banca o l'intermediario non sono quindi tenuti ad attendere l'esito delle verifiche da parte dell'ente gestore, e questo dovrebbe accelerare i tempi di concessione.

Si ritiene che la sottoscrizione della domanda, e della relativa dichiarazione di possesso dei requisiti, presuppongono che l'impresa abbia effettivamente sostenuto un danno correlato all'emergenza sanitaria.



Aderente
C.A.I.
Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani



Secondo autorevoli interpretazioni, le disposizioni per assicurare liquidità alle imprese ed ai lavoratori autonomi, di cui al D.L. 23/2020 non possono essere impiegate per la ristrutturazione di debiti pregressi.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Il c.d. "Decreto Cura Italia" aveva concesso il differimento al 20.3.2020 del termine dei versamenti in scadenza il 16.3.2020. Ora il Decreto in esame **differisce ulteriormente detto termine al 16.4.2020.**

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020** i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3) relativi a:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA forfetaria** dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.**

SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

Sospensione per soggetti con riduzione del fatturato/corrispettivi

A favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia**;
- **con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel 2019** è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione" **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**:
- **nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019**;
- **nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.**

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:



- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle ritenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi dovuta dai **commercianti - artigiani** iscritti alla **Gestione IVS**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il **30.6.2020** ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020, come esemplificato nel seguente prospetto.

**Soggetti con ricavi / compensi 2019
non superiori € 50 milioni**

Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

**Soggetti con ricavi / compensi 2019
superiori € 50 milioni**

Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	



SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio soggetti che gestiscono **impianti sportivi, palestre, piscine, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi** / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / corsi, fiere ed eventi / **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.**).

Il DL n. 23/2020 in esame dispone che “restano ferme” le sospensioni già previste.

*Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo **2.3 - 30.4.2020** relativi a:*

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- **versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

*Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.*

*I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:*

- **in unica soluzione entro l'1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);**
ovvero
- **in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.** La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

*Per le **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche** la sospensione opera **fino al 31.5.2020**.*

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.

SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dal c.d. “Decreto Cura Italia”, a favore dei soggetti:

- **con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;**



- con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d'imposta poteva non operare la ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020.

A tal fine il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- non doveva aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;
- doveva rilasciare un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora il Decreto in esame prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020. A ciò si collega l'ulteriore verifica che "nel mese precedente" non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in unica soluzione entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5);
ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020

Per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti non inferiore all'80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Per il 2020, è disposta:

- la proroga al 30.4 del termine di consegna ai percipienti delle CU 2020;
- la non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all'Agenzia delle Entrate qualora le stesse siano inviate entro il 30.4. Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell'invio all'Agenzia delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.



PROROGA VALIDITÀ “DURF” APPALTI / SUBAPPALTI “LABOUR INTENSIVE”

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. “DURF”), emessi entro il 29.2.2020 dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. “labour intensive”, conservano validità fino al 30.6.2020.

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti legislativi consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di “sfuggire” ai nuovi obblighi introdotti in materia di ritenute / compensazione nell’ambito dei suddetti contratti.

ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 “A DISTANZA”

Al fine di agevolare la tempestiva presentazione del mod. 730/2020 relativo al 2019, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica al CAF / professionista abilitato la copia per immagine:

- *della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta.*

In caso di impossibilità (ad esempio, per i soggetti che non dispongono di strumenti quali stampanti o scanner), il contribuente può fornire al CAF / professionista abilitato un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera, tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza; è possibile, ad esempio, inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da un’autorizzazione che può essere resa con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario;

- *della documentazione necessaria;*
- *del documento d’identità.*

In altre parole, viene consentito a CAF / professionisti abilitati di gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale e di predisposizione del mod. 730/2020.

Una volta cessata la situazione di emergenza, le “pratiche” gestite con tali modalità dovranno essere regolarizzate mediante la consegna / ritiro delle deleghe e della documentazione come ordinariamente previsto.

Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni / modelli / domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS (ad esempio, presentazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, del modello RED e della richiesta del reddito di cittadinanza).



IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 "senza IVA" è stata riformulata la norma, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

- *se l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l'importo complessivo per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.7;*
- *se l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre va effettuato entro il 20.10.*

Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).

CREDITO D'IMPOSTA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il c.d. "Decreto Cura Italia" ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese:

- *acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);*
- *acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).*

Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti.



PIN INPS

L'INPS fino al perdurare dell'attuale stato emergenziale COVID-19 può rilasciare con modalità semplificate le proprie identità digitali (PIN INPS) tramite l'acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente. La verifica mediante:

- *riconoscimento diretto;*
- *riconoscimento facciale da remoto;*

è rinviata alla cessazione dell'attuale stato emergenziale.

Distinti saluti.-



IL DIRETTORE

(G.Re)